



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

L.

DECISIONE N.1 DEL 10.1.1994

DISEGNO DI LEGGE "IMPOSTA REGIONALE SULLA
BENZINA PER AUTOTRAZIONE "

RELATORE: TONIO TONDO



Disegno di Legge: "Imposta regionale sulla benzina per autotrazione".

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
il disegno di legge "Imposta regionale sulla benzina per autotrazione", proposto dalla Giunta regionale e approvato dalla Commissione costituisce l'ultimo adempimento previsto dall'art.20 della legge nazionale n.68/93 per l'accesso, da parte della Regione Puglia, al mutuo per il ripiano del disavanzo di gestione accertato al 31.12.1992.

Il provvedimento ha suscitato perplessità sia per il merito (inasprimento del prelievo d'imposta dopo il decreto di fine anno del Governo che aumenta il prezzo della benzina), sia per i problemi di organizzazione della struttura regionale che restano aperti e rinviati ad altra misura legislativa.

Il disegno di legge, sollecitato dal Governo, costituisce quindi un'adesione in linea di principio a quanto disposto dall'art.20 della legge 68/93, adesione che è considerata indispensabile per sbloccare l'accesso al mutuo.

La I Commissione nella seduta del 10.1.1994, dopo approfondito esame, ha espresso all'unanimità dei voti dei Commissari presenti parere favorevole, pertanto, lo si propone all'approvazione di questa Assemblea

IL PRESIDENTE

Tonio TONDO
Tonio Tondo



I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 1 del 10.12.1994

Numero componenti I Commissione: 10

All'apertura della seduta sono presenti: Tondo, Angiuli, Festinante, Introna, Di Gioia, Potì, Tagliente; in congedo Di Cagno, Tatarella; Assente: Balducci.

1. La I Commissione ha esaminato, nella seduta del 1.10.1994 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 5.1.1994:

DISEGNO DI LEGGE : "Imposta regionale sulla benzina per autotrazione"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso parere favorevole al testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente.

3. Sul presente atto è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Tondo, Di Gioia, Introna, Potì, Tagliente.

contrario:

di astensione:

4. La I Commissione ha designato relatore in Aula: Tonio TONDO

IL RESPONSABILE I COMMISSIONE.

(dott. Giuliano Aquaro)

IL PRESIDENTE

(Tonio TONDO)



DISEGNO DI LEGGE "Imposta regionale sulla benzina *per*
autotrazione".

ART. 1

1. E' istituita *la* imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, lettera c), della legge 158/1990 ed al capo III del decreto legislativo n.398/1990.

ART. 2

1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge n. 158/1990, dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Puglia, entro 30 giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n.271, convertito, con modificazioni, della legge 2 luglio 1957 n.474.

ART. 3

1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

5.16

ART. 4

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.

Tomb